



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

VERBALE

Il giorno **2 aprile 2007** l'Amministrazione ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per discutere degli **schemi di regolamento concernenti i concorsi per l'accesso alla qualifica di Capo Squadra e di Capo Reparto**, che dovranno essere adottati ai sensi degli artt.12, comma 7, e 16, comma 7, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

Sono presenti:

- per l'Amministrazione, il Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Sabelli, che presiedeva la riunione, il Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Raiola, i Viceprefetti Cincarilli, Maiorana, Rainelli ed il V.p.a. Pacchiarotti;
- per la parte Sindacale, la F. CISL VV.F, la CGIL FP VV.F, la UIL VV.F, la CONFSAL VV.F.

Non è presente la RdB.

L'Amministrazione, preso atto delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali nel corso della riunione dell'8.03.2007 e del 16 marzo, ha predisposto le nuove bozze dei due regolamenti.

CISL

Accettabili i nuovi schemi di regolamento per avviare i concorsi, data l'urgenza.

Le ultime bozze possono rappresentare la fase conclusiva della discussione.

CGIL

Si apprezzano alcune modifiche relativamente a punti qualificanti come la riduzione ad un solo corso quale criterio indispensabile per la partecipazione al concorso del 40% e la possibilità di utilizzare il rimanente corso formativo escluso solo quello strettamente indispensabile per la partecipazione.

Nel complesso comunque non si è soddisfatti soprattutto poiché non si è realizzata la diversificazione tra le due procedure, come richiesto.

Occorre organizzare il concorso riservato al 60% come veniva svolto una volta: si devono utilizzare le regole fino ad ora applicate derivanti dalle norme contrattuali.

Per quanto riguarda invece il 40% dei posti messi a concorso, si rileva che occorre trovare soluzioni che a fronte dei 10 punti massimi da assegnare per merito ed anzianità in relazione al risultato dell'esame diano la possibilità di una valutazione al merito e non solo all'esame.

A tale proposito il rischio più elevato si concorre con il concorso a Capo Reparto nel quale con la valutazione della doppia anzianità da Capo Squadra e da Vigile, solo questo requisito annullerebbe i 10 punti disponibili oltre all'esame, vanificando di fatto tutti gli altri elementi di merito, sia titoli di studio che formativi.

Il punteggio per i titoli non coerenti non deve essere dimezzato, non si capisce per quale motivo sia tornata indietro rispetto alla proposta precedente che ne prevedeva la valutazione per intero, visto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

che comunque si tratta di un titolo culturale e non propedeutico per l'accesso al concorso ed in quanto tale è un elemento di pregio a prescindere dalla specializzazione del titolo stesso.

I corsi di aggiornamento previsti quale requisito di accesso devono essere valutati anche se organizzati da Enti diversi dall'Amministrazione.

Rispetto al comma 3 dell'art.1, ovvero il requisito della qualifica di Vigile Coordinatore, l'attuale organizzazione dei passaggi a ruolo aperto rischia di penalizzare quanti, pur avendo maturato la decorrenza del titolo nell'anno preso in esame, non potrebbero partecipare perché occorrerebbe la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non si condivide il comma 6 dell'art.3 nella parte in cui l'Amministrazione si riserva di decidere le materie d'esame che invece dovrebbero essere già da subito delimitate scrivendo materie attinenti all'attività nella qualifica di provenienza. Le materie stesse devono essere oggetto del regolamento in discussione.

Di pari passo il programma didattico relativo al corso di formazione successivo che dovrà essere oggetto di concertazione tra le parti, e non, come indicato dal comma 2 dell'art.7, lasciato solo all'attività unilaterale della Direzione Centrale per la Formazione.

La posizione tenuta in sede odierna d'altronde – basta verificare il verbale del 16.03.07 – non è assolutamente nuova all'Amministrazione e sorprende che si sia elaborata una proposta che si vorrebbe conclusiva escludendo i punti più qualificanti esposti dalla CGIL in tutte le occasioni si confronto.

In conclusione, il giudizio sulle bozze di regolamento è nel complesso negativo e si chiede un'ulteriore riflessione.

UIL

Apprezzato lo sforzo per venire incontro alle richieste.

Si ritiene opportuno approfondire la ratio della normativa: nel passaggio dal vecchio al nuovo, chi ci ha rimesso è il personale anziano. Il sistema pertanto dovrebbe agevolare l'anzianità di servizio, e ciò non è stato assicurato.

Per il concorso riservato al 60% occorre pertanto tenere conto della citata esigenza, e pertanto non può accettare alcuna modifica rispetto al sistema di passaggio dall'ultimo contratto collettivo.

Diverso il caso del concorso riservato al 40% per titoli ed esami.

Poiché il D.P.R. 487/1994 stabilisce che la prova si intende superata con una votazione di 21/30 o equivalente, si chiede di valutare questo principio dell'equivalenza e considerare come sufficienza il punteggio equivalente di 42/60. Questo al fine di una corretta e completa valutazione di tutti i titoli posseduti dal personale. In tal modo è possibile alzare il punteggio all'anzianità ed abbassare il valore dei corsi di formazione. Ciò per dare maggior garanzia a tutto il personale, anche a quello che non ha potuto svolgere attività formativa.

Per il 40%, prevedere votazione in sessantesimi:

1,5 per l'anzianità; 2,5 come tetto massimo per i percorsi formativi e 4,5 di punteggio come tetto massimo per i titoli di studio.

Non si comprende la distinzione tra titoli attinenti e titoli non attinenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

CONFSAL

Il percorso condiviso potrebbe essere raggiunto con ulteriori modifiche.

Necessario evidenziare due aspetti:

- 1) Riguardo alla ricomparsa del punto 2, art.2: (riduzione del punteggio del titolo in caso di non attinenza con l'attività): non si capisce perché i titoli di studio non debbano avere valenza culturale.
- 2) Prevedere la riduzione da 3 a 2 del punteggio dei corsi di aggiornamento (Art.2, punto B - 1)

L'Amministrazione, preso atto delle osservazioni espresse, si riserva.

Per l'Amministrazione:

IL DIRETTORE CENTRALE PER
LE RISORSE UMANE

Carlo Sabell

Per le Organizzazioni Sindacali:

F.CISL VV.F.

Paolo Gibertini

FP. CGIL

Francesco Moratti

UIL P.A.-VV.F.

John Agalli

RdB-P.I.

Non presente

CONFSAL VV.F.

Paolo C. C. C.



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



Roma 3 aprile 2007

RIUNIONE REGOLAMENTI CONCORSI CAPISQUADRA E CAPIREPARTO NOTA DA ALLEGARE AL VERBALE DEL 2 APRILE 2007

La FP-CGIL VVF, pur apprezzando taluni elementi correttivi che si sono consolidati a margine delle riunioni fin qui tenute sugli argomenti in oggetto – dell'8 e del 16 marzo scorsi, ma anche di ieri 2 aprile – sottolinea la sua sostanziale insoddisfazione per quanto riguarda le ultime bozze dei Regolamenti, non solo perché mancanti di molte delle osservazioni precedentemente formulate dalle Parti Sindacali, ma anche perché peggiorative rispetto ad alcune questioni già consolidate nelle precedenti riunioni.

Di seguito – giusto per riaffermare e, a scanso di equivoci, precisare al meglio quanto già contenuto nei verbali delle riunioni fin qui tenute – le ulteriori correzioni da apportare, a nostro avviso, alle ultime bozze:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI CAPISQUADRA E CAPIREPARTO

1. **Al sesto capoverso delle premesse**, non si comprende perché i corsi di aggiornamento professionale debbano essere organizzati dall'Amministrazione e non, più in generale, essere coerenti con le attività del Corpo, indipendentemente da chi li organizza;
2. **All'art.1, comma 3**, imporre il possesso della qualifica di vigile coordinatore (o di CS Esperto) pregiudica la partecipazione di coloro che, pur avendo maturato l'anzianità necessaria, non hanno ancora ottenuto formalmente la promozione dal Consiglio di Amministrazione;
3. **All'art.2**, nel merito dei titoli valutabili, va rispettato l'orientamento del legislatore il quale, attribuendo le percentuali del 60% e del 40% dei posti a soggetti con requisiti diversi, da un lato intende garantire continuità al sistema esistente, dall'altro intende privilegiare parametri maggiormente correlati al merito. In tal senso, a nostro avviso, nella quota del 60% vanno semplicemente acquisiti i punteggi del precedente CCI, ovvero: titoli di studio, a partire da 1 punto per il diploma triennale, fino ad un massimo di 4,5 punti per diploma di specializzazione post laurea; corsi di aggiornamento professionale fino ad un massimo di 1,25 punti; anzianità, 2 punti anno;
4. **All'art.2, comma 1, lettera A), punto II e seguenti con medesimo contenuto**, il titolo di studio non è un requisito di accesso, ma culturale, pertanto, penalizzarne del 50% la mancata attinenza è un'operazione assolutamente ingiusta e priva di senso;
5. **All'art.3, comma 6**, affermare che l'esame riguarda materie istituzionali da indicare nel bando di concorso non convince: meglio chiarire da subito che si tratta di materie attinenti la qualifica precedentemente rivestita;
6. **All'art.4**, i titoli valutabili nella quota concorsuale del 40% meritano una specifica riflessione. Con l'art.3, comma 9, si richiama una norma che impone una sommatoria dei titoli non superiore ad 1/3 del punteggio dell'esame: 30/30 l'esame, 10/30 titoli di studio + formazione + anzianità. Ebbene, appare evidente che in mancanza di un adeguato correttivo nel punteggio attribuito all'anzianità, piuttosto che nel punteggio dell'esame (per esempio, come ha sostenuto la UIL, in sessantesimi, riequilibrando appunto anzianità, formazione e titoli di studio), un'enormità di concorrenti raggiungerebbe il massimo di 10 punti, i quali, sommati al risultato dell'esame renderebbero lo stesso unica discriminante per l'eventuale promozione, indipendentemente dall'incidenza dei titoli posseduti;
7. **All'art.7, comma 2**, chiediamo che programma didattico, materie ed articolazione delle verifiche non dipendano dal libero arbitrio del Direttore Centrale per la Formazione, ma siano oggetto di concertazione.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CAPOREPARTO

1. A quanto già sopra esposto si aggiunge un ulteriore problema, in particolare **all'art.4, lettera C, punto II**, laddove il punteggio previsto per l'anzianità maturata anche da vigile appiattisce ulteriormente tanti concorrenti sul massimo di 10 punti e rende il risultato dell'esame unico discriminante per il passaggio alla qualifica di caporeparto: a nostro avviso, meglio non considerarla.

Coordinatore Nazionale FP-CGIL VVF
Adriano Forgiione

NOTA A VERBALE

La Federazione CISL-VVF, relativamente all'ultima stesura delle bozze di regolamento dei concorsi a Capo Squadra e Capo Reparto trasmessa in data 14.03.07 esprime le seguenti e definitive osservazioni:

- All'art.2, comma 1 non viene specificato il senso dell'accezione "corso basico", ovvero se, per quanto concerne il personale specialista, siano ammessi a valutazione i corsi per l'acquisizione della specializzazione;
- Sempre in riferimento all'art.2 si ritiene necessario prevedere, per tutti i titoli di studio, l'attinenza, o meno, alla qualifica messa a concorso e conseguentemente riconfermare la previsione della riduzione al 50% per quelli non attinenti.
- Inoltre, il punteggio complessivo dei corsi di aggiornamento professionale, in considerazione del consistente incremento di quello attribuito alla anzianità rischia di mortificare il miglioramento professionale dei dipendenti e non riconoscere adeguatamente l'impegno profuso nell'accrescimento formativo; pertanto si propone di elevare il massimo fino a 3 punti;

• Non condivide la proposta dell'amministrazione di riconoscere tra i titoli di studio, anche il cosiddetto

Le integrazioni proposte, anzitutto, sortirebbero l'effetto di delineare un sistema più armonioso, nel quale il merito debba essere valutato adeguatamente, soprattutto in riferimento al peso, preponderante, che comunque viene attribuito all'anzianità. DIPLO
PROFES

In secondo luogo il medesimo sistema risulterebbe coerente con i criteri già utilizzati in precedenza per i passaggi di qualifica.

Infine, risponderebbe più adeguatamente al dettato del decreto legislativo che regola la materia.

Giova rammentare, infine, che al personale più anziano è stata riservata una specifica quota e che il medesimo ha la facoltà di concorrere ad entrambe le procedure.

Si conclude specificando che la posizione espressa, anche a seguito del serrato confronto nel corso del quale la scrivente ha operato con senso di responsabilità e con la dovuta flessibilità, è vincolante ai fini dell'accettazione della proposta.

Roma, 16.03 2007

La Federazione CISL-VVF



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri - Enti Pubblici - Università - E.P. Ricerca - Azienda Autonoma - Comparto Sicurezza

Circondamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 16 marzo 2007

NOTA A VERBALE DELLA UIL P.A. V.V.F.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO AI PUNTI 7 E 9 DELL'ART.3 CAPO II E COLLEGATI-

In considerazione dei regolamenti concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed alle modalità per la promozione alla qualifica di Capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto attiene al Capo II (concorso interno per titoli ed esami scritto);

premesse che: le proposte dell'amministrazione fin'ora analizzate prevedono un'attribuzione di punteggio massimo pari a 10 da ripartirsi tra il titolo dell'anzianità, quello di studio e il percorso formativo e ciò in considerazione della propria interpretazione fatta degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994;

segnaliamo

che tale presupposto non garantirebbe, a giudizio della UIL, giusta equità di considerazione tra i titoli posseduti in quanto il personale anziano che, con l'attribuzione del punteggio relativo alla sola anzianità, potrà raggiungere, di fatto, il tetto dei dieci punti consentiti e senza che per lo stesso possano prendersi in considerazione alcun ulteriore punteggio derivante dai titoli di studio o formativi, eventualmente posseduti, che invece verrebbero riconosciuti ai colleghi più giovani.

L'interpretazione, dunque, che noi diamo agli articoli 7 e 8 sopra citati è quella di non considerare il rapporto di 10/30 (da cui deriva il tetto massimo considerato dall'amministrazione dei soli 10 punti) ma di un punteggio equivalente a tale rapporto come potrebbe essere, ad esempio, quello di considerare 20/60.

Resta inteso che dovrà anche modificarsi l'attribuzione del punteggio degli esami e cioè, rispetto all'art. 7 del citato DPR, di attestarlo su 42/60 in virtù dei 21/30 invece previsti.

Con tale modifica rimarrebbe comunque valido il concetto secondo cui l'esame "pegora" sulla valutazione per i 2/3, come impone la norma, ma sarà consentita la possibilità di considerare i titoli posseduti anche dal personale anziano.

Alla luce di quanto sopra la UIL rappresenta questa modifica come assolutamente necessaria per il prosieguo della discussione.

Il Coordinatore Generale

Paolo Angulli

Paolo Angulli

04-APR-2007 09:58 Da:

A: 064827269

P. 1/1

Prot. n° 14



Roma 4 aprile 2007

Al Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco
del soccorso pubblico e della difesa
civile
Prefetto Anna Maria D'Ascenzo
ROMA

OGGETTO: Concorso per CR/CS

A seguito delle riunioni per la definizione dei concorsi per capi reparto e capisquadra si significa quanto segue:

la scrivente non ha potuto prendere parte alla riunione fissata per lunedì mattina 2 aprile in quanto convocata telefonicamente nella giornata di venerdì 30 marzo, in pieno svolgimento dello sciopero nazionale; a cui sono seguite le riunioni con il governo in materia di CCNI, risorse per il corpo nazionale e stabilizzazione del personale precario, protratte anche nella successiva e prima giornata non festiva di lunedì.

Nel merito è da sottolineare che già nelle riunioni precedenti la scrivente ha richiesto tempi più rapidi delle fasi di discussione al fine di dare una risposta al personale in attesa ormai da troppo tempo alle qualificazioni superiori;

la necessità di procedere a corsi più rapidi per la qualificazione al ruolo da svolgere per evitare carenze di organico nei vari comandi, la proposta potrebbe essere il corso di cinque settimane e le restanti settimane fino a conclusione nei comandi di residenza;

le materie di studio e le materie oggetto degli esami devono essere esclusivamente quelle attinenti al ruolo ricoperto fino ad oggi ed a quello da ricoprire successivamente;

una maggiore valutazione all'anzianità per evitare scavalcamenti tra lavoratori dello stesso ruolo, considerato che il profilo professionale da ricoprire si acquisisce dopo anni di esperienza nel corpo nazionale;

valutazione dei corsi: in considerazione che il principio di valutazione dovrebbe essere quello dell'anzianità, riteniamo che i corsi di aggiornamento, non essendo scontata la possibilità di somministrarli in modo uniforme a tutto il personale, porterebbero ad un' eventuale e possibile esclusione di tanti dal cumulo dei vari punteggi; non crediamo inoltre applicabile la proposta di considerare solo quelli svolti dall'amministrazione e non quelli esterni.

p. il coordinamento nazionale RdB-CUB
Marino Pederzoli

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233 - sito www.rdbcub.it - e-mail pubblicoimpiego@rdbcub.it